

Via PEC all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 1° ottobre 2018

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184 Roma

SG
Prot. n. 47/18

OGGETTO: Risposta di ASSOSIM al Documento di consultazione “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”

Nel ringraziare per l'opportunità di partecipare alla consultazione, ASSOSIM, previo confronto con le proprie Associate, svolge le considerazioni sotto riportate in relazione al documento proposto (“di seguito **“Provvedimento in consultazione”**).

Art. 1 (Definizioni)

- **Art. 1, comma 1, punto 6:** sono definiti “conti correnti di corrispondenza” i “conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito e credito)”.

Sul punto si chiede di confermare quanto previsto nel regime previgente circa l'esclusione

dei “conti transitori utilizzati in attesa dell’imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali)”.

- **Art. 1, comma 1, punto 3 e Art. 3, comma 4:** come nella previgente disciplina i destinatari sono chiamati ad adempiere agli obblighi di conservazione in relazione a rapporti continuativi e operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, intendendosi per tale “l’attività per i quali i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica”.

Si coglie l’occasione per chiedere a codesta Autorità conferma del fatto che possa ritenersi esclusa dal novero delle attività istituzionali quella di recupero stragiudiziale e coattivo dei crediti vantati dall’intermediario nei riguardi della propria clientela o dei terzi debitori o garanti, non configurando la stessa un servizio o attività oggetto di autorizzazione o supervisione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

- **Art. 1, comma 1, punto 7:** il novellato D.Lgs. 231/2007 include tra i dati identificativi non più solo la residenza anagrafica, ma anche il domicilio ove diverso dalla residenza anagrafica e di conseguenza è stata aggiornata la definizione di “dati identificativi” contenuta nel Provvedimento in consultazione.

Sul punto, rilevata l’assenza di una corrispondente modifica nei tracciati degli archivi standardizzati di cui all’Allegato 2 (così come negli standard tecnici di cui all’Allegato 1), si chiede la conferma del fatto che la registrazione possa continuare a interessare solo il dato della residenza e il conseguente aggiornamento dei relativi attributi presenti negli Allegati. Per quanto ovvio, nel rispetto del sopramenzionato obbligo di legge, il dato relativo al domicilio verrà comunque conservato dai destinatari e messo a disposizione a richiesta dell’Autorità.

- **Art. 1, comma 1, punto 17):** si ripropone in questa sede la richiesta già avanzata nel giugno scorso, in occasione della consultazione avviata da codesta Autorità per l’aggiornamento delle disposizioni in materia di adeguata verifica, circa la necessità di un chiarimento sulla definizione di “operazione” che, in ossequio al novellato D.Lgs. 231/07 include ora anche “il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale”.

A tal specifico riguardo si chiede di supportare i destinatari, anche mediante esemplificazioni, al fine di meglio individuarne il perimetro ed evidenziarne i riflessi operativi che ne possano discendere.

- **Art. 1, comma 1, punto 23):** con riferimento alla nozione di “rapporto continuativo” si chiede se possano ritenersi ancora valide le esenzioni previste all’art. 3, comma 4 del previgente provvedimento dell’aprile 2013.

Si segnala infine l’assenza di riferimenti nel Provvedimento in consultazione e nei relativi allegati alle operazioni collegate, che invece sono presenti nelle disposizioni primarie.

Il novellato D.Lgs. 231/07 e le disposizioni in materia di adeguata verifica, già richiamate al punto che precede, hanno infatti reintrodotto il concetto di operazioni collegate definite come “operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale”. In proposito si rinnova la richiesta, già avanzata nella consultazione del giugno scorso, di un maggior chiarimento da parte dell’Autorità ai fini della valorizzazione in concreto dei criteri di connessione rilevanti e, in questa sede, si chiedono anche indicazioni circa le modalità di conservazione/registrazione dei relativi dati.

Si chiede, inoltre, se sia corretto che nel caso di conservazione mediante utilizzo del vecchio “AUI” non si debba tener conto di eventuali operazioni “collegate”, in mancanza di qualsivoglia indicazione in merito e di campi che, in qualche modo, potrebbero essere utilizzati per tracciare tale operatività.

Art. 3 (Conservazione dei dati)

- Il Provvedimento in consultazione, in osservanza di quanto previsto all’art. 32, comma 2 del novellato D.Lgs. 231/07, dispone, all’art. 3, comma 3, l’obbligo per i destinatari di acquisizione dei dati nei propri sistemi di conservazione entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione.

Trattandosi di una disposizione in linea con quanto già praticato nel regime previgente, si coglie l’occasione per segnalare una problematica che ancor oggi affligge in particolare le società fiduciarie iscritte all’albo ex art. 106 TUB, le quali possono ricevere istruzione dal cliente di comprare o vendere un titolo depositato presso una banca, deposito in relazione al quale la fiduciaria agisce da sostituto d’imposta. La fiduciaria impartisce l’istruzione alla banca ma, dal momento dell’effettiva esecuzione dell’operazione da parte di quest’ultima al momento in cui la fiduciaria ne riceve notizia certa (mediante contabile contenente i dati da conservare), possono passare ben più di 30 giorni. La casistica si presenta più frequentemente nei rapporti con le banche estere.

In casi, come quello appena rappresentato, nei quali vi sia un obiettivo e incolpevole impedimento da parte del destinatario a rispettare le tempistiche prescritte, si chiede

conferma del fatto che la disposizione possa essere interpretata nel senso di un completamento della fase di acquisizione dei dati non appena il destinatario ne abbia avuto notizia certa.

- Il comma 4 dell'art. 3 dispone obblighi di conservazione in carico agli intermediari in relazione a rapporti continuativi e operazioni che rientrino nella propria attività istituzionale.

Ciò posto, si chiede conferma del fatto che sono sottratti agli obblighi di registrazione dei flussi i destinatari quando negoziano per conto proprio con controparti di mercato (es. attività di tesoreria e non nei confronti di soggetti censiti come clienti).

Art. 5, comma 2 (Dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)

- Come precisato al successivo art. 8, comma 1, le esenzioni per intermediari bancari e finanziari non riguardano l'art 5, che si applica nella sua interezza.

L'art. 5, comma 2, lett. b) richiede ai destinatari la registrazione, con riferimento alle operazioni anche occasionali, di una serie di dati tra cui la causale e l'eventuale esecutore.

In un'ottica di semplificazione si chiede l'esenzione, almeno per le operazioni tra intermediari bancari e finanziari, dell'obbligo di acquisizione e conservazione dei dati relativi alla causale e all'esecutore perché si tratta di elementi informativi che in passato non erano raccolti e che, in un'ottica di esenzione dagli obblighi di conservazione mediante strumenti informatici comporterebbero comunque per gli intermediari complesse procedure in fase di raccolta, pur non fornendo alcun particolare valore aggiunto nel concreto (anche perché, si ripete, non confluirebbero nell'AUI o in altro archivio, né sarebbero quindi oggetto di segnalazione all'UIF). Analogo discorso andrebbe esteso con riguardo a tutti gli altri soggetti sottoposti ad obblighi semplificati di conservazione quali le pubbliche amministrazioni.

- Si coglie inoltre l'occasione per portare all'attenzione dell'Autorità un'ulteriore riflessione sul tema dell'esecutore, la cui necessità di individuazione è data ormai pressoché per scontata in presenza di una società. Al riguardo occorre tuttavia tener presente che esistono delle casistiche nelle quali non vi è un vero e proprio esecutore dell'operazione.

Si pensi ad esempio al caso della concessione di finanziamento: il flusso generatosi dal denaro erogato al cliente non è stato disposto dal cliente stesso ma dal dirigente della banca che ha approvato il finanziamento e pertanto in tale ipotesi non è possibile

individuare un esecutore dell'operazione. Si pensi al pagamento di dividendi, nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, effettuato dagli intermediari su istruzione di Monte Titoli o ancora ai proventi erogati da un OICR in caso di gestione collettiva): anche in questo caso l'intermediario effettua il pagamento all'avente diritto, ma non vi è un esecutore *strictu sensu* dell'operazione.

Ciò premesso, si chiede pertanto conferma che, nelle fattispecie sopra indicate, e in generale tutte le volte che l'operazione trae origine dall'intermediario e non dal cliente, il campo dell'esecutore possa non essere compilato.

Art. 7, comma 4 (Disposizioni particolari)

L'art. 7, comma 4 del Provvedimento in consultazione prescrive che “Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 sono assolti dal destinatario con sede nel territorio della Repubblica intervenuto nell'operazione”.

Pur riproponendo la norma, in termini pressoché identici, una disposizione previgente, si rappresenta in questa sede la necessità di avere maggiori chiarimenti sul concetto di “destinatario intervenuto nell'operazione”.

Vi sono infatti, a giudizio della scrivente, talune specifiche situazioni nelle quali tale disposizione debba considerarsi superata.

Si pensi infatti al caso in cui il destinatario non detenga deposito di denaro o titolo della propria clientela presso di sé o presso terzi e il cliente stesso dia ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati titoli e denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore; in tale circostanza l'Allegato 3 del Provvedimento in consultazione conferma che il destinatario non è tenuto a rendere disponibile le operazioni.

Per fare un esempio pratico: si pensi a una Sim che riceve un ordine di compravendita di uno strumento finanziario da un fondo inglese avente il conto presso una banca depositaria estera. Essa, a parere della scrivente, può limitarsi a registrare il rapporto continuativo con il fondo inglese, mentre, una volta regolata l'operazione con la banca depositaria del fondo, non è tenuta a registrare l'operazione né di compravendita titoli né di movimentazione fondi, anche se la banca inglese non conserva alcun dato ai sensi della normativa italiana. Ciò sul presupposto che la Sim, limitandosi al regolamento dell'operazione, non abbia un afflusso/deflusso da registrare.

A tal proposito si chiede di fornire indicazioni operative circa le fattispecie in cui è richiesta la conservazione da parte di un intermediario italiano, elencando, per quanto possibile, anche casistiche da “esentare”, come, ad esempio quella sopra rappresentata.

Art. 8 (Esenzioni)

- Il comma 1, lettera a), include tra i beneficiari delle esenzioni “gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s), v)”.

I soggetti di cui alla lettera o) del novellato D.Lgs. 231/07 sono “gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP”.

Rispetto alle disposizioni previgenti, il riferimento all’art. 109 comma 2 del CAP risulta pertanto ampliato, includendo - oltre ai soggetti di cui alle lettere a) e b) - i soggetti di cui alla lettera d) del CAP ovvero “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144”.

Ciò premesso, si sottolinea come tale previsione/estensione renda difficile la distinzione tra l’operatività posta in essere dall’intermediario e soggetta all’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del Provvedimento in consultazione e la diversa operatività soggetta ad esenzione. In altri termini, l’intermediario agisce in taluni casi anche in qualità di intermediario assicurativo, senza che peraltro questo faccia venir meno il suo *status* di “intermediario finanziario”.

Si chiede pertanto di estendere la deroga anche ai rapporti e alle operazioni posti in essere con i soggetti di cui all’art. 109, comma 2, lett. d) del CAP, lasciando la disposizione solo con riferimento espresso a quelle categorie di soggetti per le quali effettivamente la disposizione in parola acquista valore aggiunto e non confligge con altra parte della normativa. Tale soluzione si ritiene sia peraltro pienamente coerente con la *ratio* della disciplina.

- Si chiede inoltre di includere tra i destinatari esenti dalle disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 (i) le PA quali soggetti confermati a basso rischio anche dal novellato D.Lgs. 231/07 e (ii) le società fiduciarie iscritte nell’albo ex art. 106 TUB.

Come già evidenziato, infatti, in occasione della consultazione del giugno scorso in materia di adeguata verifica, le fiduciarie ex 106 TUB sono soggetti obbligati, vigilati da Banca d'Italia, con gli stessi obblighi (talvolta maggiori) degli intermediari bancari e finanziari e pertanto dovrebbero essere incluse tra i soggetti a basso rischio e considerate esenti dalle disposizioni in tema di conservazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Provvedimento in consultazione.

Variazione dati e coordinate

In assenza di una riproposizione (aggiornata) nel testo del Provvedimento in consultazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del provvedimento dell'aprile 2013 in materia di AUI, si chiede di precisare quali siano le corrette modalità da utilizzarsi per la conservazione delle informazioni, in caso di variazione di dati e coordinate.

Art. 11 (Disposizioni finali e transitorie)

Posta la data del primo gennaio 2019 come decorrenza delle nuove disposizioni, si chiede a codesta spettabile Autorità di (i) precisare come debbano essere correttamente gestite le registrazioni delle operazioni poste in essere nel mese di dicembre, o anche nelle prime settimane di gennaio (ma riferite ad operatività posta in essere nel mese di dicembre), così come le registrazioni tardive o le segnalazioni SARA e (ii) di concedere ai destinatari un congruo tempo di adeguamento in ragione dell'assenza, ancor oggi, di disposizioni definitive e della complessità degli aggiornamenti da porre in essere.

Allegato 2 – Archivi standardizzati

Si segnala un refuso al paragrafo 3.3 (Informazioni riferite ai rapporti – Classificazione soggetto) laddove, in relazione all'Attributo D22, venga fatto erroneamente riferimento al terzo aggiornamento della circolare n. 140, anziché al successivo quarto aggiornamento pubblicato in data 30 settembre 2014.

Allegato 3 - Causali analitiche

- Si chiedono maggiori chiarimenti in relazione al corretto utilizzo dell'Attributo AF.

In particolare, si portano all'attenzione di codesta Autorità due casistiche assai diffuse che generano perplessità circa le corrette modalità di registrazione:

- si pone l'ipotesi di una Sim autorizzata a detenere fondi della clientela, che abbia aperto un conto omnibus a sé intestato presso una banca depositaria. Nel

caso di un giroconto effettuato all'interno del conto omnibus, ad esempio da un conto intestato al marito a uno intestato alla moglie, di fatto solo la Sim ha contezza di tale movimentazione e ne conserva evidenza contabile al proprio interno. Non vi sono pertanto movimentazioni finanziarie "reali" sottostanti di cui la banca abbia evidenza. Nell'ipotesi prospettata si chiede quindi conferma del fatto che non sia necessario effettuare la doppia registrazione (giroconto e movimentazione finanziaria) da parte della Sim, attesa l'assenza nei fatti di movimentazioni finanziarie, e si chiede quindi se è necessario procedere comunque con la registrazione (sebbene con una sola "gamba" dell'operazione) e, in caso positivo, quale causale debba essere utilizzata.

- si pone poi il caso delle società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che, nel regime previgente, utilizzavano l'Attributo AF per registrare i giroconti di liquidità tra mandati fiduciari diversamente intestati presso banche sia italiane sia estere. L'Allegato 3 proposto in consultazione sembra ora disconoscere tale possibilità in caso di banche estere, precisando la necessità di utilizzare l'Attributo AA (afflussi/deflussi) per le disposizioni di trasferimento di disponibilità a mezzo bonifico tra conti incardinati all'estero. Si chiede quindi conferma della necessità di utilizzare nel nuovo regime la doppia causale.

Resta ovviamente fermo, a parere della scrivente, che non debbano in ogni caso essere oggetto di registrazione i giroconti a valere su rapporti ugualmente intestati.

- In caso di prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto della clientela da parte di destinatari diversi da banche e Poste, l'Allegato 3 in consultazione conferma, come nel regime previgente, che "le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli possono essere rese disponibili solo per gli importi effettivamente trasferiti".

Si coglie l'occasione della presente consultazione per chiedere maggiori chiarimenti sulle corrette modalità di calcolo dello sbilancio a fine giornata e di registrazione di tali operazioni. Va da sé che, coerentemente con altre parti della disciplina, si ritiene che tale registrazione sia comunque dovuta solo in caso di detenzione degli strumenti finanziari della cliente. Diversamente (conti accesi presso altri depositari) si ritiene che debba valere il principio generale che impone all'intermediario di registrare il solo rapporto continuativo e le eventuali commissioni incassate. Si domanda inoltre se la disposizione appena richiamata debba trovare applicazione anche in caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, sempre ovviamente nel caso in cui vi sia detenzione.

In chiusura si rivolge a codesta rispettabile Autorità un invito di carattere generale a un maggior coordinamento tra il testo del Provvedimento in consultazione e i relativi Allegati; ciò al fine di non ingenerare possibile confusione nei destinatari circa le disposizioni in vigore. A titolo puramente esemplificativo si segnalano:

- l'assenza di un richiamo, all'art. 5, comma 1, all'obbligo di conservazione del dato relativo al punto operativo di instaurazione del rapporto, poi riproposto come obbligatorio negli allegati;
- la mancata riproposizione all'art. 6 del Provvedimento in consultazione, tra i dati da rendere disponibili, di quello relativo all'indirizzo della controparte (beneficiario/ordinante), ancora presente al campo F15 del tipo informazione 5 (Soggetto controparte) di cui all'Allegato 2;
- l'assenza di un richiamo nel Provvedimento in consultazione agli obblighi di registrazione con riferimento ai rapporti in delega, pur essendo tale tipologia di registrazione ancora presente nell'Allegato 2.

Auspicio che la mancata riproposizione nel Provvedimento in consultazione renda la registrazione di taluni dati non più obbligatoria, si chiede pertanto di eliminare i relativi campi anche dagli allegati.

Si segnala infine la mancata riproposizione nel testo del Provvedimento in consultazione di indicazioni relative alle corrette modalità di registrazione del titolare effettivo. Al riguardo si chiedono in particolare istruzioni sulle modalità di valorizzazione dei relativi campi nella sezione Legami di cui all'Allegato 2.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

